

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio numero cinque componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati dal sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni di sconto — oltre al rimborso delle spese una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

- 1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;
- 2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali oltreché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregata;
- 3) sulla formazione dei contratti e dei regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al Consiglio;
- 4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, oltreché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;
- 5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);
- 6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;
- 7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;
- 8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali oltreché, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti nel minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti allo inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, oltreché di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili oltreché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 600.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19 il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, un volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati trimestralmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.